

**ACCORDO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO
EX ART.19 LEGGE 57/2001 E ART. 17 LEGGE 27/2012
RELATIVO ALLA TIPIZZAZIONE DEL CONTRATTO DI COMMISSIONE
PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SU VIABILITÀ ORDINARIA
DELLA RETE DI EG ITALIA S.P.A.**

Il giorno 1 aprile 2024

tra

EG Italia S.p.A. (d'ora in poi per brevità "**EG**" o "**Committente**") con sede legale in Roma, viale Alexandre Gustave Eiffel 13, rappresentata da Maurizio Mangione, Guido Toletti, Gianna Elisa Nervi, Elisa Marchese, Ugo Giommetti;

e

le Organizzazioni di categoria dei Gestori degli impianti di rete ordinaria maggiormente rappresentative a livello nazionale (d'ora innanzi "**OO.SS.**"), rappresentate da:

FAIB Confesercenti, rappresentata da Giuseppe Sperduto, Pietro di Paolantonio, Fabio Bertagnini, Alessandro Broggi;

FEGICA, rappresentata da Roberto Di Vincenzo, Roberto Timpani, Fabrizio Zaino, Gennaro Caprioli, Salvatore Palma, Stello Bossa, Salvatore Lombardi;

FIGISC Confcommercio, rappresentata da Bruno Bearzi, Daniela Maroni, Gaetano La Rocca, Salvatore Garau, Riccardo Di Benedetto, Paolo Uniti, Gianfranco Di Bellonia;

di seguito definite singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**"

Premesso che:

- a) in applicazione dell'articolo 17, comma 2, legge 27/2012, le associazioni di categoria Assopetroli – Assoenergia e Grandi Reti (in rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione, da un lato) e FAIB Confesercenti, FEGICA e FIGISC Confcommercio (in rappresentanza delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, dall'altro) il giorno 17 aprile 2014 hanno sottoscritto e depositato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un accordo di 1° livello per la tipizzazione del contratto di commissione, previamente condiviso con l'AGCM (d'ora innanzi "**Accordo di 1° Livello**");
- b) è intenzione di EG, in qualità di aderente ad Assopetroli, definire con le OO.SS. taluni elementi di maggior dettaglio del contratto di commissione di cui al citato Accordo di 1° Livello, da utilizzare come possibile alternativa agli attuali contratti di comodato e fornitura per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti;
- c) è comune intenzione delle Parti assicurare al Commissionario condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento, avuto riguardo altresì agli eventuali altri punti vendita facenti parte della rete EG ed operanti nella medesima area anche con diverse modalità;

tutto quanto premesso, con il presente accordo aziendale (di seguito, "**Accordo**") le Parti - conformemente al dettato dell'art. 19, comma 3 della legge n. 57/01, nonché dell'art. 17, comma 2 della legge 27/2012 e del "*Regolamento (UE) n. 2022/720 della Commissione del 10 maggio 2022 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate*" - intendono definire, come definiscono, gli elementi di maggior dettaglio dei termini e delle condizioni economico contrattuali che saranno applicate a tutti i commissionari della rete ordinaria di EG Italia S.p.A. (di seguito, "**Commissionari**").

1. DURATA ED EFFICACIA

1.1 Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2024.

1.2 Le Parti si impegnano fin d'ora ad incontrarsi almeno sei mesi prima della scadenza del presente Accordo per avviare le negoziazioni volte alla stipula di un nuovo accordo aziendale.

1.3 Le Parti convengono che - ferma restando la data di scadenza sopra indicata ovvero la diversa data di scadenza eventualmente concordata per iscritto tra le Parti - il presente Accordo continuerà ad essere applicato fino al raggiungimento di un nuovo accordo aziendale in materia.

1.4 Le Parti, consapevoli del carattere innovativo del presente Accordo, convengono sin d'ora di incontrarsi sei mesi dopo la data della sua stipula onde verificare l'intervenuta applicazione dello stesso e valutare congiuntamente in buona fede l'eventuale opportunità di apportare modifiche o integrazioni all'Accordo medesimo.

2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROVVIGIONE E MODALITA' DI CORRESPONSIONE

2.1 EG si impegna a versare ai Commissionari le provvigioni di cui all'**allegato 1** (di seguito, "**Provvigioni**"), al ricorrere dei presupposti ivi indicati e nella misura ivi prevista, espressa in €/klt + IVA per benzine, gasoli e GPL, oltre eventuali forme di incentivazione collegate alla politica commerciale che la Committente si riserva di adottare anche sul singolo impianto (d'ora innanzi "**PV**" o "**Punto Vendita**").

2.2 Le provvigioni saranno calcolate giornalmente sulla base delle vendite effettuate il giorno precedente, come rilevate dai sistemi EG. Resta inteso che le provvigioni relative alle vendite effettuate il sabato, la domenica e nei giorni festivi saranno calcolate separatamente il lunedì o il primo giorno lavorativo utile.

2.3 Le provvigioni spettanti al Commissionario saranno corrisposte in deduzione nella fattura giornaliera di addebito del totale venduto. Nel caso in cui una fattura includa più giornate di vendite, saranno corrisposte le provvigioni relative alle singole giornate. La

liquidazione delle Provvigioni sarà effettuata nei termini indicati nell'allegato 1 al presente Accordo.

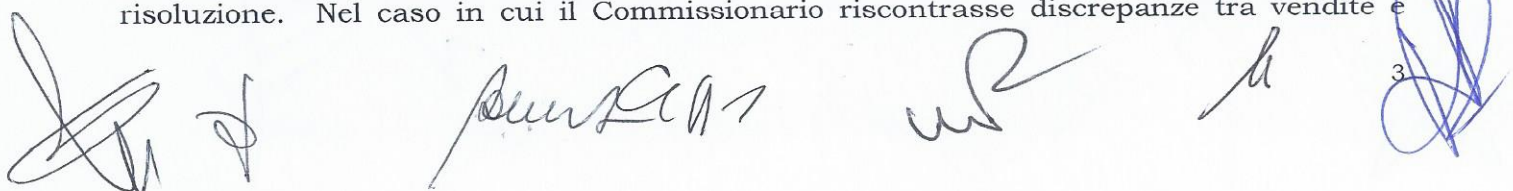
2.4 Nel caso in cui il Commissionario applicasse prezzi al pubblico inferiori ai prezzi consigliati dalla Committente, tale minor ricavo sarà addebitato al Commissionario mediante nota debito, previo invio di dettagliata informativa via PEC, salvo il caso in cui la Committente abbia previamente comunicato per iscritto la sua approvazione di tali diversi prezzi.

3. MODALITÀ DI GESTIONE E VERSAMENTO DEGLI INCASSI

3.1 In aggiunta a quanto previsto nell'Accordo di 1° Livello, il Commissionario, nell'espletamento delle attività legate agli incassi, dovrà:

- a) accettare il pagamento tramite contanti, carte di credito/debito, carte petrolifere e/o tutti e soltanto gli eventuali ulteriori strumenti di pagamento autorizzati in futuro per iscritto da EG; tutti i rischi e le responsabilità derivanti dall'accettazione di pagamenti effettuati tramite strumenti diversi da quelli autorizzati da EG (ad esempio, assegno bancario) saranno esclusivamente a carico del Commissionario;
- b) provvedere al pagamento delle fatture di vendita emesse da EG, secondo le modalità e le istruzioni fornite per iscritto da EG, restando inteso che il Commissionario potrà effettuare il versamento degli incassi mediante *instant payment* o carta versamento o addebito diretto, comunque nel rispetto delle tempistiche indicate dalla Committente;
- c) non concedere crediti o dilazioni di pagamento ai clienti in nome e/o per conto della Committente senza il suo preventivo assenso scritto;
- d) effettuare ogni giorno, fatti salvi i giorni festivi e prefestivi ovvero eventuali impedimenti per causa di forza maggiore, con le tempistiche e le modalità indicate per iscritto da EG, il controllo e la riconciliazione delle vendite, verificando che l'erogato rilevato dal sistema di piazzale sia coerente con l'avanzamento dei contatori manuali degli erogatori e indicando nelle riconciliazioni le modalità di pagamento con le quali le vendite sono state incassate;
- e) verificare che tutte le transazioni elettroniche siano correttamente eseguite, anche in base a quanto indicato dalla Committente; segnalare alla Committente ogni eventuale anomalia; verificare che le predette transazioni siano correttamente rendicontate all'interno dei sistemi di controllo eventualmente forniti dalla Committente e, laddove necessario, siano correttamente integrate con inserimenti manuali nei termini indicati per iscritto da EG.

3.2 Il Commissionario è obbligato a segnalare prontamente ogni differenza e anomalia che dovesse riscontrare, nonché ad attivarsi prontamente per la relativa gestione e risoluzione. Nel caso in cui il Commissionario riscontrasse discrepanze tra vendite e

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature that appears to read 'Punella', a signature that looks like 'UR', a signature that looks like 'h', and a large, circular signature on the far right that includes the number '3'.

incassi, dovrà immediatamente informare la Committente e fornire la sua più ampia collaborazione per verificare in contraddittorio la causa di tali discrepanze; all'esito di tali verifiche, il Commissionario dovrà prontamente versare alla Committente l'incasso effettivamente accertato. Le eventuali differenze riscontrate a favore del Commissionario saranno prontamente bonificate a favore dello stesso.

4. RIPARTIZIONE DELLE SPESE.

4.1 Fermo quanto previsto nell'Accordo di 1° Livello, le spese di esercizio e di manutenzione saranno ripartite tra Committente e Commissionario come segue.

4.2 Il Commissionario potrà liberamente decidere se utilizzare ai fini dell'accettazione dei pagamenti mediante carte di credito e bancomat:

- a) POS bancari intestati al Commissionario medesimo oppure
- b) POS bancari forniti dalla Committente e ad essa intestati.

Nel caso sub a), il Commissionario si farà carico dei costi connessi all'accettazione delle carte bancarie e, per tutta la durata del contratto di commissione, dovrà garantire l'attivazione tecnica e il funzionamento di tutte le modalità di pagamento indicate dalla Committente, modalità che dovranno essere disponibili sia all'interno della sala vendite sia sul piazzale del PV per tutto l'arco della giornata; a tal fine, il Commissionario si impegna a eseguire ogni intervento tecnico sulle attrezzature informatiche e di pagamento e ogni aggiornamento che si renda necessario.

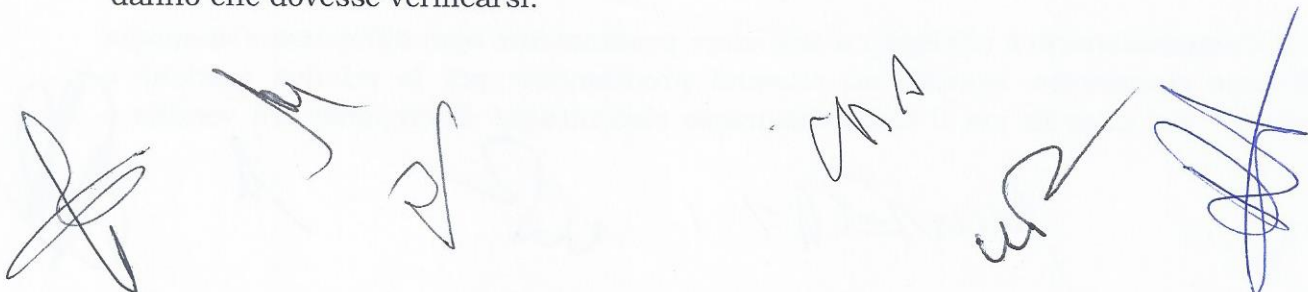
Nel caso sub b), la Committente provvederà alla gestione dei POS bancari, alla relativa contrattazione con gli istituti di credito e alla liquidazione degli oneri che ne derivino, mentre il Commissionario dovrà rilasciare alla Committente apposito mandato all'incasso nei termini di cui all'**allegato 2**.

4.3 Sono a carico del Commissionario tutte le spese relative all'esercizio della propria attività sul Punto Vendita, ivi inclusi i costi per il personale dipendente del Commissionario eventualmente utilizzato ai fini dello svolgimento delle attività.

5. SICUREZZA

5.1 Il Commissionario con la massima tempestività dovrà segnalare alla Committente eventuali situazioni di pericolo e adoperarsi per eliminare e/o mitigare prontamente tali situazioni nell'attesa dell'intervento della Committente, in esecuzione del proprio generale obbligo di custodia e di vigilanza sul Punto di Vendita.

5.2 In caso di mancata tempestiva segnalazione alla Committente, così come in caso di mancata messa in sicurezza e, in generale, di inosservanza dei propri obblighi di custodia e di vigilanza, il Commissionario risponderà di qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large, stylized 'X' mark, followed by a signature that appears to be 'M. A.', then a signature that looks like 'M. A.', and finally a large, complex signature on the right side.

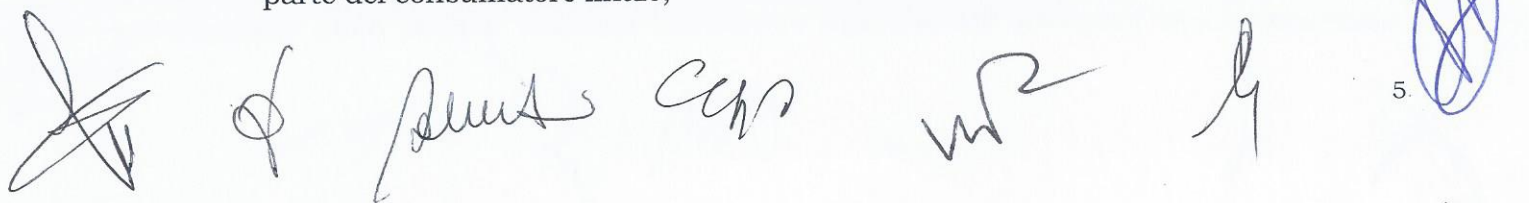
6. OBBLIGHI

6.1 Fermo quanto previsto nell'Accordo di 1° Livello, il Commissionario dovrà eseguire, a propria cura e spese e in piena conformità con le indicazioni fornite dalla Committente, le attività di seguito elencate:

- a) comunicare giornalmente alla Committente, secondo le istruzioni da questa fornite, le osservazioni fisiche (compiute personalmente dal Commissionario o da suo personale o da terzi da egli incaricati) dei prezzi alla pompa praticati dagli impianti di distribuzione di carburante di volta in volta indicati dalla Committente siti in prossimità del Punto Vendita, come rilevati sui prezziari esterni dei punti vendita concorrenti medesimi; resta inteso che il mancato invio di tali comunicazioni, così come la comunicazione di dati errati, incideranno negativamente sulla capacità della Committente di definire un'efficace strategia commerciale;
- b) garantire (anche tramite suo personale) durante gli orari di apertura del Punto Vendita, salvo giustificato motivo o causa di forza maggiore, la presenza sul Punto Vendita al fine di assicurare il presidio del piazzale, assistenza ed un servizio di qualità, offrire in vendita i prodotti carburanti in modalità "servito" e "self-service post-pay" (o solo "self-service post-pay" qualora la modalità "servito" non sia presente sul Punto Vendita), garantire l'accettazione di tutte le forme di pagamento (incluse tutte le carte petrolifere di volta in volta indicate dalla Committente) e, nel complesso, promuovere e implementare le iniziative commerciali e di marketing indicate dalla Committente; la mancata presenza del Commissionario (o di suo personale) sul piazzale del Punto Vendita inciderà negativamente sulla capacità di fornire assistenza alla clientela e di promuovere l'offerta della Committente;
- c) effettuare regolarmente sul sito "Osservaprezzi Carburanti" tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy la comunicazione dei prezzi praticati sul Punto Vendita per ciascuna tipologia di carburante e ogni altra eventuale comunicazione che sia in futuro prescritta dalla normativa vigente; resta inteso che il mancato invio di tali comunicazioni, così come la comunicazione di dati errati comporteranno l'obbligo del Commissionario di tenere la Committente pienamente indenne e manlevata da qualsivoglia perdita, sanzione, onere o pregiudizio.

6.2 Resta inteso che, ai fini dell'interpretazione del presente Accordo, per vendite in modalità:

- a) "servito" si intendono le vendite effettuate dal Commissionario per conto della Committente nei casi in cui il Commissionario (anche tramite suo personale) è presente sul piazzale del punto di vendita durante l'orario di apertura e provvede alle operazioni di rifornimento di carburante e all'accettazione del pagamento da parte del consumatore finale;

A series of handwritten signatures and initials in blue ink are located at the bottom of the page. From left to right, there is a large stylized signature, a smaller signature, a signature that appears to say 'Punto Vendita', another signature, a signature that looks like 'WR', a signature that looks like 'L', and a circled signature on the far right. The number '5.' is written below the circled signature.

b) "self-service" si intendono le vendite effettuate dal Commissionario per conto della Committente nei casi in cui il cliente provvede autonomamente al rifornimento di carburanti ed effettua il relativo pagamento:

- (i) o in modalità "post-pay", ossia effettuando il pagamento in via posticipata (dopo il rifornimento) al Commissionario (o al suo personale) presente sul punto di vendita;
- (ii) o in modalità "pre-pay", ossia effettuando il pagamento in via anticipata (prima del rifornimento) agli accettatori di banconote o di carte bancarie e carte petrolifere presenti sul Punto Vendita.

6.3 Tutti i rischi e le responsabilità derivanti dalla conduzione del Punto Vendita sono a carico del Commissionario. Per far fronte a tali rischi di esercizio il Commissionario stipulerà e manterrà in vigore per tutta la durata del contratto di commissione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni (RCT/RCO), di cui - su richiesta - si impegna a dare evidenza alla Committente.

6.4 Fermo quanto previsto nell'Accordo di 1° Livello, la Committente dovrà mantenere regolarmente rifornito il Punto Vendita, a condizione che il Commissionario abbia puntualmente pagato ogni importo dovuto ed a meno del verificarsi di ritardi di consegna nei suoi confronti, di scioperi, di provvedimenti dell'Autorità, di incendi e/o di altri casi di forza maggiore. Dal canto suo, il Commissionario dovrà fornire ogni più ampia collaborazione al fine di assicurare che il Punto Vendita sia sempre regolarmente rifornito.

7. GARANZIA

7.1 A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di commissione e da eventuali altri accordi ad esso connessi o collegati (di seguito, le "Obbligazioni Garantite"), ivi incluso l'obbligo di versamento degli incassi, il Commissionario dovrà rilasciare alla Committente:

- a) idonea garanzia bancaria o assicurativa autonoma ed a prima richiesta emessa da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione, per l'importo indicato dalla Committente, secondo un testo di gradimento della Committente stessa;
ovvero, in alternativa o ad integrazione e ove di maggior interesse per il Commissionario
- b) deposito cauzionale fruttifero, per l'importo indicato dalla Committente.

Resta inteso che in qualsiasi momento il Commissionario potrà chiedere la restituzione del deposito cauzionale a fronte del rilascio di una garanzia bancaria o assicurativa autonoma e a prima richiesta, o viceversa, nei termini di cui sopra.

7.2 Le Parti convengono che l'importo massimo garantito dalla garanzia bancaria o assicurativa e/o l'importo del deposito cauzionale saranno definiti dalla Committente

avuto riguardo altresì ai seguenti fattori: (i) ai termini concessi al Commissionario per il versamento degli incassi e alle relative modalità esecutive, (ii) all'eventuale rilascio da parte del Commissionario, del mandato all'incasso di cui all'art. 4.2.b del presente Accordo ai fini dell'utilizzo di POS intestati alla Committente per l'accettazione di pagamenti con carte di credito e bancomat, (iii) ai volumi mediamente venduti a clienti titolari di carte carburanti. Resta inteso che la Committente si riserva di modificare tale importo nel caso in cui il Commissionario non rispetti i termini e le modalità di pagamento.

L'importo a garanzia potrà essere coperto attraverso la somma di più contratti anche allo scopo di poterlo aggiornare nel corso degli anni, in aumento o in diminuzione, in relazione all'andamento delle vendite e al prezzo del prodotto, nei termini che saranno stabiliti dalla Committente.

Nel caso in cui in passato il Commissionario abbia già rilasciato in favore della Committente una o più garanzie bancarie in relazione a diversi rapporti contrattuali tra le medesime parti precedentemente intercorsi, il Commissionario e la Committente coopereranno, anche dinanzi ai competenti istituti di credito, per apportare a tali garanzie le modifiche (con particolare riguardo all'identificazione delle obbligazioni garantite) che si rendano necessarie affinché le stesse possano risultare pienamente conformi al presente art. 7.

Dette garanzie opereranno anche in caso di smarrimento, furto e/o rapina del ricavato delle vendite/incassi non ancora versati secondo le modalità e le istruzioni fornite per iscritto dalla Committente.

7.3 Nel caso in cui il Commissionario non adempia regolarmente le obbligazioni dallo stesso assunte, la Committente lo inviterà a sanare prontamente l'esposizione debitoria dallo stesso maturata, con l'avvertimento che – in difetto – potrà rivalersi sulle garanzie in suo possesso, ferma restando l'assenza del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c..

Nel caso in cui la Committente si avvalga:

- a) della garanzia bancaria o assicurativa, escutendola in tutto o in parte, il Commissionario dovrà prontamente rilasciare una nuova garanzia in piena conformità ai termini di cui sopra;
- b) del deposito cauzionale, incamerando in tutto o in parte le somme corrispondenti alle Obbligazioni Garantite rimaste inadempite, il Commissionario dovrà prontamente ricostituire il deposito cauzionale; resta inteso che, in caso di mancata pronta ricostituzione, la Committente avrà facoltà di trattenere ed imputare a deposito cauzionale, fino al raggiungimento dell'importo fissato, eventuali crediti del Commissionario che dovessero via via maturare nel corso del rapporto, anche a titolo di Provvigioni.

7.4 Salvo ed impregiudicato quanto previsto all'art. 12, alla scadenza, per qualsiasi motivo, del contratto di commissione e dei contratti ad esso connessi e collegati, la



Committente restituirà prontamente al Commissionario la garanzia bancaria o assicurativa e il deposito cauzionale in suo possesso, a condizione che:

- (i) non sussistano inadempimenti del Commissionario alle Obbligazioni Garantite;
- (ii) il Commissionario abbia restituito alla Committente il Punto Vendita libero da persone e cose e in buono stato di manutenzione, salvo il normale deperimento d'uso.

8. CIPREG

8.1 Le Parti condividono che ai Commissionari siano garantite le medesime condizioni applicabili ai gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante e pattuite mediante accordi aziendali in tema di accantonamento di fine gestione.

8.2 I Commissionari potranno liberamente richiedere che gli importi maturati siano versati presso il CIPREG o, in alternativa, siano trattati come FIGE.

8.3 EG Italia si impegna a riconoscere ai Commissionari che soddisfino tutti i requisiti di seguito elencati:

- (i) alla data di stipula del presente Accordo, hanno già in essere un "contratto di commissione" con la Committente;
- (ii) ai fini della stipula del contratto di commissione di cui alla superiore lettera (i) avevano risolto per mutuo consenso un "contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti" che avevano in essere con EG Italia S.p.A.;
- (iii) durante la vigenza del contratto di fornitura di cui alla superiore lettera (ii) avevano richiesto che il trattamento di fine gestione da essi maturato fosse versato al CIPREG;
- (iv) all'atto della modifica del rapporto contrattuale (da contratto di fornitura in contratto di commissione), avevano convenuto che il loro accantonamento di fine gestione non fosse più versato presso il CIPREG, ma fosse trattato come FIGE;

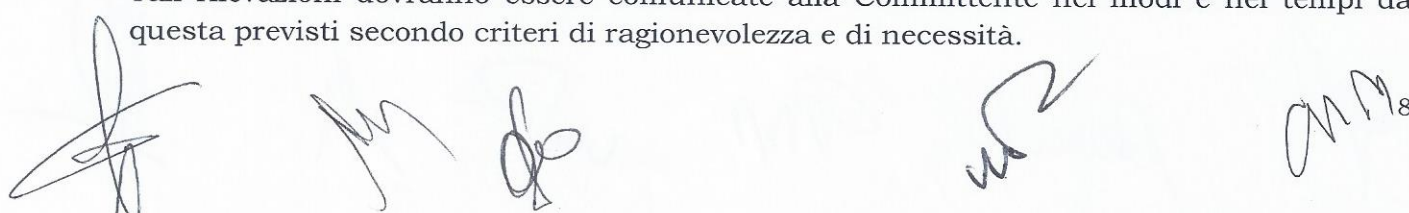
un importo pari al contributo CIPREG moltiplicato per i litri di prodotti carburanti erogati dal Punto Vendita dalla data di inizio di efficacia del contratto di commissione, per l'effetto versando al CIPREG l'intera spettanza maturata.

9. RICONCILIAZIONE DELLE GIACENZE DI CARBURANTE E TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO (REGISTRO UTF).

9.1 Nell'ambito delle attività ordinarie di controllo e rilevazione delle giacenze, il Commissionario è tenuto:

- a) giornalmente, ad eseguire l'operazione di riconciliazione e di rilevazione delle giacenze, secondo le modalità e i termini definiti dalla Committente secondo criteri di ragionevolezza e di necessità;
- b) ad ogni fine mese, a rilevare le quantità di prodotto presente nelle cisterne sia mediante TLS (ove presente) sia mediante steccata fisica.

Tali rilevazioni dovranno essere comunicate alla Committente nei modi e nei tempi da questa previsti secondo criteri di ragionevolezza e di necessità.



9.2 Il Commissionario dovrà procedere con:

- (i) il riporto giornaliero dei totalizzatori presenti sugli erogatori indicanti i quantitativi di prodotto venduto;
- (ii) la registrazione dei Documenti di Carico carburanti (DAS) indicanti i quantitativi di carburante ricevuti dalla stazione di servizio;
- (iii) la registrazione di eventuali cali tecnici per riempimento tubazioni o asportazione di prodotto, giustificati dai relativi rapporti di manutenzione;
- (iv) la registrazione di eventuali furti di prodotto giustificati da denuncia alle autorità competenti.

10. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

È intenzione delle Parti definire ulteriormente le clausole risolutive espresse di cui all'art. 20 dell'Accordo di 1° Livello, prevedendo che il contratto di commissione possa essere risolto di diritto al ricorrere delle seguenti ipotesi, come di seguito modificate:

- lettera b) - manomissione dei sigilli e di ogni strumento di misurazione;
- lettera h) cessazione degli effetti della fideiussione senza preventiva sua sostituzione con nuova garanzia fideiussoria o mancata ricostituzione del deposito cauzionale utilizzato in tutto o in parte;
- lettera j) - mancato puntuale pagamento degli importi dovuti dal Commissionario.

11. ORGANISMO BILATERALE

Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono di voler demandare all'Organismo Bilaterale (come costituito e regolamentato in base all'art. 9 dell'“Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distribuzione di carburanti EG Italia S.p.A.” stipulato tra le medesime Parti in data 18 aprile 2023) il tentativo di mediazione e di componimento delle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra la Committente e il Commissionario.

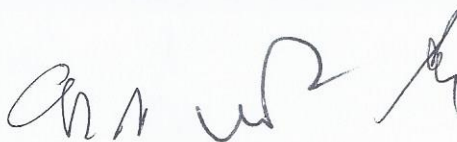
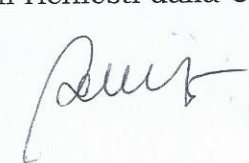
12. MODIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Le Parti convengono che il Commissionario potrà proporre alla Committente di risolvere consensualmente il contratto di commissione in essere e di stipulare, in sua vece, un contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti.

La Committente si impegna ad incontrare prontamente il Commissionario, il quale – anche nel prosieguo delle trattative – potrà richiedere la presenza anche dell'Organismo Bilaterale.

A valle degli incontri e dei confronti di cui sopra, la Committente si riserva di valutare l'accoglibilità della proposta formulata dal Commissionario.

Qualora la Committente ritenga di voler accogliere la richiesta avanzata dal Commissionario, il contratto di fornitura avrà una durata pari alla durata residua del contratto di affidamento in uso gratuito delle attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti a cui il contratto di commissione era funzionalmente collegato e il mutamento del rapporto contrattuale sarà condizionato al rilascio di idonea garanzia nei termini richiesti dalla Committente.



Viceversa, qualora la Committente ritenga di non voler accogliere la richiesta avanzata dal Commissionario, il Commissionario potrà liberamente valutare il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto di commissione, fermo restando che – qualora intenda recedere dal contratto di commissione – dovrà restituire alla Committente il PV nella sua interezza, incluse le attività *non-oil* ad esso collegate.

13. CONTRIBUTO UNA TANTUM

Le Parti convengono che, in accoglimento della richiesta di supporto avanzata dalle OO.SS., in via eccezionale e senza che ciò costituisca un precedente o altrimenti legittimi pretese ulteriori aventi il medesimo titolo, EG versi ai Commissionari che, alla data di stipula del presente Accordo, abbiano già in essere un “contratto di commissione” con la Committente, una ulteriore provvigione forfetaria pari a 1.000,00 (mille/00) Euro, oltre IVA.

Resta inteso e convenuto che la provvigione di cui sopra sarà:

- riconosciuta per intero ai Commissionari i cui contratti di commissione, alla data di stipula del presente Accordo, abbiano avuto una durata superiore a 12 mesi;
- ri-parametrata *pro rata temporis* e proporzionalmente ridotta qualora i contratti di commissione abbiano avuto una durata inferiore a 12 mesi.

Le Parti convengono che la provvigione di cui sopra sia erogata mediante nota credito entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Accordo.

14. RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a considerare strettamente riservati tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente Accordo aziendale, anche nel rispetto della normativa a tutela della concorrenza e del mercato. Il presente Accordo aziendale non potrà essere comunicato a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, fatta eccezione per il suo deposito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi e per gli effetti della normativa vigente ovvero per eventuali richieste delle autorità competenti e/o di organi di giustizia.

15. CLAUSOLE FINALI

15.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo aziendale.

15.2 Le Parti convengono che le disposizioni del presente Accordo saranno automaticamente applicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo medesimo, a tutti i contratti di commissione eventualmente già stipulati dalla Committente.

15.3 Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si intende integralmente richiamato, in quanto compatibile, l'Accordo di 1° Livello per la tipizzazione del contratto di commissione di cui alle premesse.

15.4 Il presente Accordo potrà essere modificato di comune accordo dalle Parti firmatarie unicamente in forma scritta.

Allegati:

- 1) Provvigioni e termini economici;
- 2) Mandato all'incasso.

Cons

f

Haytough

Tallun

Colubary

Quero

fero ri Reer

Ughadulo



ALLEGATO 1

PROVVIGIONI E TERMINI ECONOMICI

1. PROVVIGIONI

EG riconoscerà al Commissionario le provvigioni di seguito indicate, da intendersi come condizioni minime essenziali riconosciute nell'esclusiva disponibilità del Commissionario:

A) PROVVIGIONE BASE

- Calcolata su tutti i volumi di benzine, gasoli e GPL erogati dal Punto Vendita;
- (i) Nel caso in cui, ai fini dell'accettazione di pagamenti mediante carte bancarie, il Commissionario utilizzi POS intestati al Commissionario medesimo, la Provvigione Base sarà pari a:
 - o **31,00 (trentuno/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di benzine e gasoli erogati in modalità "self-service";
 - o **57,00 (cinquantasette/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di benzine e gasoli erogati in modalità "servito";
 - o **52,00 (cinquantadue/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di benzine e gasoli erogati nel caso in cui i punti di vendita operino esclusivamente in modalità "servito";
 - o **44,00 (quarantaquattro/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di GPL erogati;
- (ii) Nel caso in cui, ai fini dell'accettazione di pagamenti mediante carte bancarie, il Commissionario utilizzi POS forniti dalla Committente e alla stessa intestati, la Provvigione Base sarà pari a:
 - o **29,00 (ventinove/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di benzine e gasoli erogati in modalità "self-service";
 - o **55,00 (cinquantacinque/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di benzine e gasoli erogati in modalità "servito";
 - o **50,00 (cinquanta/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di benzine e gasoli erogati nel caso in cui i punti di vendita operino esclusivamente in modalità "servito";
 - o **42,00 (quarantadue/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di GPL erogati;
- (iii) Nel caso in cui ai fini dell'accettazione di pagamenti mediante carte bancarie, il Commissionario utilizzi POS forniti dalla Committente e alla stessa intestati e le vendite di prodotti carburanti (incluso GPL) realizzate mediante carte bancarie rappresentino più del 40% del totale delle vendite di prodotti carburanti (incluso il GPL) realizzate dal Punto Vendita anche con altre modalità di pagamento, la Provvigione Base sarà pari a:
 - o **28,00 (ventotto/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di benzine e gasoli erogati in modalità "self-service";

- **54,00 (cinquantaquattro/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di benzine e gasoli erogati in modalità "servito";
- **49,00 (quarantanove/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di benzine e gasoli erogati nel caso in cui i punti di vendita operino esclusivamente in modalità "servito";
- **41,00 (quarantuno/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di GPL erogati;

Nel caso in cui nel corso di un anno solare i volumi di vendita di prodotti carburanti realizzati da un Punto Vendita risultino superiori di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto ai volumi di vendita di prodotti carburanti realizzati dal medesimo Punto Vendita nell'anno precedente all'anno in cui è stato sottoscritto un contratto di commissione con EG Italia (di seguito, "Anno di Riferimento"), avuto riguardo ai volumi nel loro complesso e senza differenziazione alcuna per prodotto o modalità di vendita, le Provvigioni Base di cui ai superiori punti (i), (ii) e (iii) saranno incrementate di 1,00 (uno/00) €/klt, oltre IVA, ove applicabile.

Resta inteso che tale incremento sarà riconosciuto in via posticipata mediante nota credito entro 30 giorni dalla fine dell'anno in cui si è registrato l'incremento di cui sopra.

Le Parti convengono che qualora per qualsivoglia motivo non siano disponibili, in tutto o comunque per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, i volumi di vendita realizzati dal Punto Vendita nell'Anno di Riferimento, Committente e Commissionario si incontreranno, eventualmente anche con il supporto dell'OO.SS. cui il Commissionario aderisca, per definire di comune accordo un valore convenzionale di volumi dell'Anno di Riferimento da porre a raffronto.

Le Parti convengono altresì che qualora nel corso di un anno solare un Punto Vendita non sia stato operato dal Commissionario in base ad un contratto di commissione con EG Italia per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, il paragone sarà effettuato tra i volumi realizzati dal Punto Vendita nei mesi in cui il Punto Vendita è stato operato dal Commissionario in base ad un contratto di commissione con EG Italia e i volumi realizzati dal medesimo Punto Vendita durante i corrispondenti mesi dell'Anno di Riferimento.

- Liquidata giornalmente, avuto riguardo alle vendite effettuate il giorno precedente.

B) PROVVIGIONE VARIABILE

- Calcolata unicamente sui volumi di benzine e gasoli erogati come volumi in modalità "servito";
- Parametrata alla percentuale dei quantitativi di benzine e gasoli erogati in modalità "servito" nel corso dell'anno solare rispetto al totale dei quantitativi di benzine e gasoli erogati sul Punto di Vendita nel corso del medesimo anno solare, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

% erogato in modalità "servito"	€/klt, oltre IVA, ove applicabile, sui volumi di benzine e gasoli erogati come volumi in modalità "servito"
0.01-4	0,00 (zero/00)
4.01-9	5,00 (cinque/00)
9.01-14	10,00 (dieci/00)
14.01-19	12,00 (dodici/00)
Oltre 19.01	15,00 (quindici/00)

Detta "Provvigione Variabile" sarà:

- corrisposta da EG al Commissionario ogni mese, avuto riguardo ai dati del mese precedente (volumi di benzine e gasoli erogati come volumi in modalità "servito" nel mese precedente, e percentuale dei quantitativi di benzine e gasoli erogati in modalità "servito" rispetto al totale dei quantitativi di benzine e gasoli erogati sul Punto di Vendita nel corso del mese precedente), in applicazione della tabella di cui sopra;
- oggetto di conguaglio, avuto riguardo ai dati consolidati dell'anno solare precedente (volumi di benzine e gasoli erogati come volumi in modalità "servito" nell'anno precedente, e percentuale dei quantitativi di benzine e gasoli erogati in modalità "servito" rispetto al totale dei quantitativi di benzine e gasoli erogati sul Punto di Vendita nel corso dell'anno precedente), in applicazione della tabella di cui sopra e tenuto conto degli importi già liquidati mensilmente in base alla precedente lettera a).

C) PROVVIGIONE SUL SUPREME DIESEL

- Calcolata unicamente sui volumi di Supreme Diesel erogati dal Punto Vendita;
- Subordinata al raggiungimento di una percentuale di quantitativi di Supreme Diesel erogati dal Punto Vendita nel corso dell'anno solare rispetto al totale dei quantitativi di tutti i gasoli erogati dal Punto Vendita nel corso del medesimo anno solare superiore al 3%;
- Pari a **10,00 (dieci/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile;

D) ULTERIORE PROVVIGIONE SUL SUPREME DIESEL

- Calcolata unicamente sui volumi di Supreme Diesel erogati dal Punto Vendita eccedenti la soglia del 5% di seguito indicata;
- Subordinata al raggiungimento di una percentuale di quantitativi di Supreme Diesel erogati dal Punto Vendita nel corso dell'anno solare rispetto al totale dei quantitativi di tutti i gasoli erogati dal Punto Vendita nel corso del medesimo anno solare superiore al 5%;
- Pari a ulteriori **10,00 (dieci/00)** €/klt, oltre IVA, ove applicabile.

La Provvigione sul Supreme Diesel e la Ulteriore Provvigione sul Supreme Diesel saranno:

- a) corrisposti da EG al Commissionario con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, avuto riguardo ai dati del trimestre precedente;
- b) oggetto di conguaglio, avuto riguardo ai dati consolidati dell'anno solare precedente, tenuto conto degli importi già liquidati mensilmente in base alla precedente lettera a).

E) PROVVIGIONE ADDIZIONALE PER PUNTI VENDITA A BASSO EROGATO

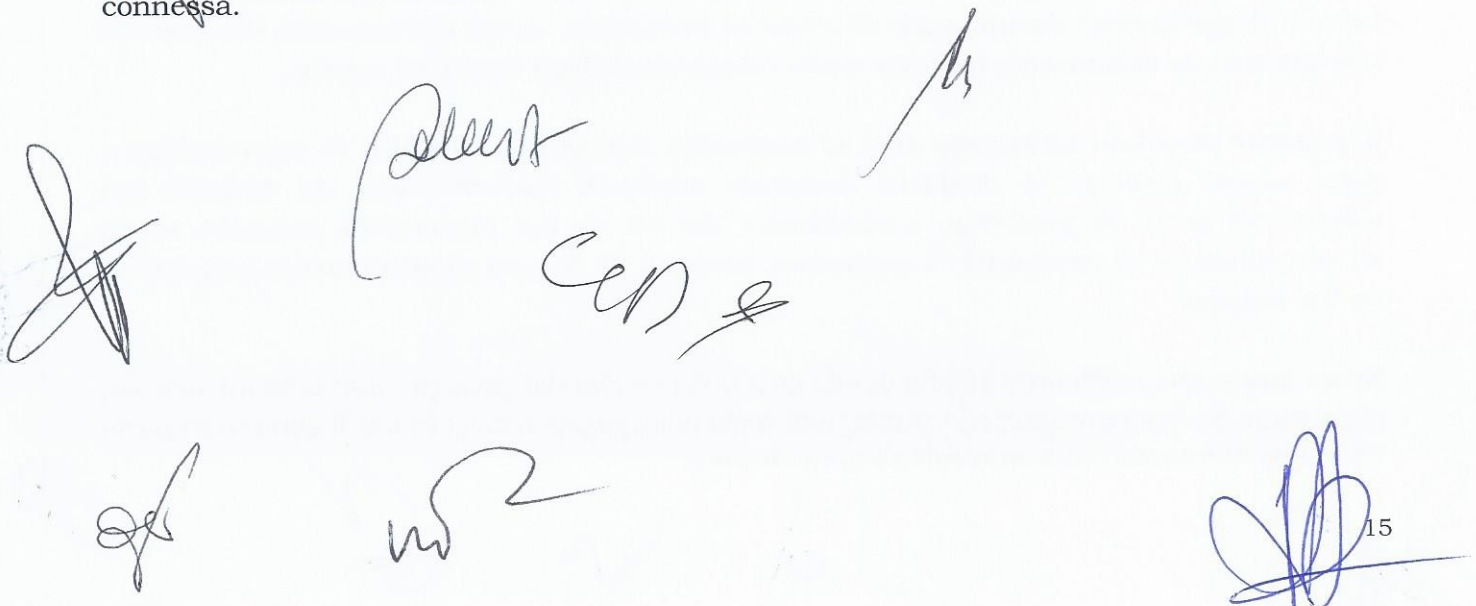
- Calcolata su tutti i volumi di carburanti erogati dal Punto Vendita;
- Riconosciuta unicamente ai Commissionari di Punti Vendita che sono strutturalmente a basso erogato (fino a 600 mc/anno) per motivi di posizionamento e/o di scarsa densità di traffico e che operano esclusivamente in modalità "self service";
- Pari a **2,50 (due/50) €/klt**, oltre IVA, ove applicabile;
- Tale Provvigione Addizionale sarà riconosciuto con nota credito separata con frequenza trimestrale, sulla base dei volumi effettivamente venduti nel trimestre solare precedente, da liquidarsi entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, con conguaglio a fine anno.

2. CONTRIBUTO CARTE PETROLIFERE

In relazione ai contratti di somministrazione relativi all'accettazione delle "Carte Petrolifere" (intendendosi con tale termine le carte che possono essere utilizzate dai relativi titolari per effettuare il pagamento di prodotti carburanti presso una o più reti di stazioni di servizio abilitate), le Parti convengono che il prezzo delle forniture effettuate dal Commissionario ad EG con consegna diretta ai titolari delle Carte Petrolifere sarà pari a quello praticato dal Commissionario al pubblico alla data dei singoli rifornimenti, diminuito di un contributo Commissionario pari a **7,16 (sette/16) €/klt** siva.

3. COSTO DI PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI FEDELTA'

Il Commissionario si impegna ad adottare le iniziative promozionali e ad aderire ai programmi fedeltà di volta in volta promossi o proposti dalla Committente, sottoscrivendo ogni regolamento associativo delle operazioni a premio e ogni altra documentazione ad esso connessa.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are two more signatures, one above the other. On the right, there is a signature that appears to be 'h'. At the bottom right, there is a signature in blue ink, with the number '15' written next to it.

ALLEGATO 2

MANDATO ALL'INCASSO

(da riportare su carta intestata del Commissionario)

Spett.le
EG Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel 13
00148 - Roma

[luogo], [data]

Oggetto: mandato all'incasso

Spett.le Committente,

con riferimento al contratto di commissione con Voi sottoscritto in data _____ e relativo all'impianto stradale di distribuzione di carburante sito in _____ (per brevità il "PV"), facciamo seguito alle intese verbali intercorse per proporVi quanto segue.

A fronte dell'obbligo previsto in capo alla scrivente di versarVi giornalmente il ricavato di tutte le vendite effettuate presso il PV, Vi conferiamo mandato a titolo gratuito, anche nel vostro interesse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, comma 2, c.c., affinché - con esclusivo riferimento alle vendite i cui corrispettivi siano pagati dai clienti finali a mezzo carte di pagamento - Voi possiate incassare, a Vs favore, detti corrispettivi direttamente dai clienti finali medesimi.

Conseguentemente, Vi autorizziamo sin d'ora ad effettuare tutti gli interventi tecnici sulle attrezzature informatiche e di pagamento (ad es., computer, POS, ...) che risultassero necessari o utili al fine di implementare le procedure d'incasso diretto da Voi ritenute più congrue.

Resta inteso che ci impegniamo sin d'ora a fornirVi ogni più ampia collaborazione, anche in termini di produzione documentale di evidenze probatorie, ai fini dell'accredito di eventuali transazioni che risultassero bloccate e non riconosciute dagli istituti di credito.

Il presente mandato all'incasso avrà la medesima durata del contratto di commissione e potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarVi con almeno 90 giorni di preavviso, a condizione che sia da noi pienamente garantita senza alcuna soluzione di continuità l'accettazione presso il PV di tutti gli strumenti di pagamento da Voi indicati.

Resta inteso che, a decorrere dalla di efficacia della revoca del presente mandato all'incasso, ci saranno da Voi corrisposte le provvigioni base definite per il caso in cui il commissionario utilizzi POS intestati al commissionario medesimo.

Qualora siate d'accordo con il contenuto della presente, Vi chiediamo di sottoscriverla in calce in segno di piena ed integrale accettazione del mandato conferito.

Per accettazione
La Committente
EG Italia S.p.A.

Paul
WR

Colubridae



Gefährdung



and

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7070
TEL: (773) 835-3128
FAX: (773) 835-3129
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

RECEIVED
DATE
TIME

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and various scribbles.